



CITTA' DI PIOLTELLO

Via C. Cattaneo, 1

Settore: SERVIZI ALLA PERSONA

CF: 83501410159 – PI: 00870010154

Sezione Servizi Sociali

Tel 02.92.36.61 - Fax 02/ 92.36.61.25

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

ARTICOLO 1 - FINALITA'

Il Servizio Pasti a domicilio viene effettuato a favore dei cittadini di Pioltello che abbiano i requisiti previsti dal successivo art. 2 ed è una prestazione sociale prioritariamente erogata a sostegno dei soggetti con medio/basso grado di autosufficienza e/o a rischio di emarginazione sociale.

Ha la finalità di promuovere il permanere nel territorio di cittadini anziani, disabili e a rischio di emarginazione sociale consentendogli di usufruire di un servizio di pasti a domicilio a prezzi moderati e contribuendo ad evitare situazioni di emarginazione sociale e/o di istituzionalizzazione precoce.

Il Servizio si integra con la rete delle prestazioni socio assistenziali (assistenza domiciliare, telesoccorso, trasporto sociale, ecc) erogate dall'Ente e dal volontariato in attuazione alla Legge 328/2000.

ARTICOLO 2 - UTENTI DESTINATARI

Destinatari del servizio sono i cittadini diversamente abili, le persone anziane e i soggetti a rischio di emarginazione con impossibilità a prepararsi autonomamente i pasti.

Il servizio pasti può essere esteso a cittadini temporaneamente impossibilitati per gravi e straordinari motivi ad autonomo reperimento dei pasti e non appartenenti alle predette categorie di persone.

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA

La partecipazione economica da parte degli utenti viene determinata in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in applicazione dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs 31.03.98 n° 109 modificato dal D. Lgs del 3.05.2000 n° 130 integrato dalla dichiarazione delle altre entrate non soggette all'IRPEF conseguite a qualsiasi titolo (ISEEP – Indicatore situazione economica equivalente prestazioni agevolate).

L'accesso al servizio è garantito a tutti i cittadini indipendentemente dal loro ISEEP.

Annualmente il Consiglio Comunale, negli allegati tariffari al bilancio di previsione di esercizio, fissa il limite massimo ISEEP per l'accesso alle prestazioni agevolate.

La partecipazione alla spesa per coloro che superano tale limite è pari all'intero costo della prestazione e non sono previste riduzioni per i familiari conviventi.

Per coloro che hanno un ISEEP inferiore o uguale al limite massimo viene applicata una quota di contribuzione personalizzata individuata attraverso la seguente formula:

Quota di contribuzione massima (pari costo intero della prestazione): Soglia ISEE per accesso a prestazioni agevolata = Quota di contribuzione personalizzata (X) : ISEE nucleo familiare

Qualora il servizio di pasti a domicilio fosse richiesto da più di un membro appartenente allo stesso nucleo familiare, è previsto un abbattimento del costo unitario calcolato secondo la formula sopra riportata come segue:

2° familiare convivente	20% abbattimento quota
Dal 3° familiare convivente	30% abbattimento quota

Le eventuali ulteriori riduzioni del costo del servizio sono operate su proposta dell'Assistente Sociale a seguito di valutazione dello stato di fragilità sociale ed economica del richiedente.

ARTICOLO 4 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Pasti a Domicilio è garantito sette giorni su sette, festività comprese, con consegna al domicilio dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 11,30. Il venerdì e nei giorni prefestivi saranno consegnati i pasti del sabato, domenica e festivi. Il servizio comprende 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena).

L'utente viene dotato di forno a microonde in uso gratuito per il riscaldamento dei cibi.

Per motivate e documentate ragioni di salute è possibile prevedere diete personalizzate.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE / DIMISSIONE E SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Il cittadino residente, o coloro che agiscono per suo conto, presentano domanda di ammissione al servizio, presso lo sportello dei Servizi Sociali, compilando l'apposito modulo di richiesta del servizio al quale dovrà essere allegata la certificazione ISEE e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 D. P. R. 445/2000 nella quale saranno dichiarate le altre entrate non soggette a IRPEF conseguite a qualsiasi titolo.

La domanda viene esaminata entro 15 giorni dal momento del ricevimento e viene data tempestiva comunicazione dell'ammissione o meno al servizio e della relativa quota di compartecipazione alla spesa.

La valutazione di ammissione al servizio tiene conto delle risorse disponibili. In caso di lista d'attesa, a parità di ISEE, sarà data priorità alla valutazione del grado di fragilità sociale del richiedente.

Il servizio sociale in casi di grave fragilità sociale può valutare l'opportunità di attivare con tempestività il servizio, derogando ai tempi di valutazione della domanda e alla presentazione della documentazione reddituale, che dovrà in ogni caso pervenire agli uffici entro 15 giorni.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'utente si impegna:

- ✓ a mantenere in buone condizioni i contenitori e/o le stoviglie consegnate con i pasti e a restituirle nelle medesime condizioni in cui gli vengono date, così come per il forno a microonde;
- ✓ a rispettare gli orari di consegna dei pasti e di restituzione dei contenitori;
- ✓ a pagare mensilmente la quota di contribuzione

- ✓ a comunicare, al servizio la rinuncia, o la sospensione temporanea del servizio con un preavviso di 7 giorni e a richiedere la riattivazione dello stesso con un pari preavviso.

In caso di reiterata violazione delle predette regole il servizio verrà interrotto per decisione del Responsabile.

ARTICOLO 7 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO-RIVALSE

Qualora vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni non dichiarati dall'interessato verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio.

E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dell'Ente per quanto non dovuto ed erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

ARTICOLO 8 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quant'altro non previsto nel presente regolamento varranno le norme di legge vigenti.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.